

CITTA' DI  
VENEZIA



**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA**

**“RC AUTO e RC NATANTI”**

**SEZIONE A) - CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE COMUNALI**

<b>CONTRAENTE:</b>	COMUNE DI VENEZIA
<b>DECORRENZA:</b>	ORE 24.00 DEL 30.06.2016
<b>SCADENZA:</b>	ORE 24.00 DEL 30.06.2017
<b>RATEAZIONE:</b>	ANNUALE

**Le seguenti clausole dattiloscritte (qualora specificate) prevalgono su quelle riportate a stampa.**

## **FORMA TARIFFARIA**

L'assicurazione viene prestata:

- per le autovetture nella forma "Bonus/Malus" in base alla classe di merito in vigore al momento dell'assicurazione;
- per gli autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, rimorchi, macchine operatrici e trattori agricoli nella forma "Tariffa Fissa".

## **MASSIMALI**

Per ogni veicolo assicurato:

per sinistro € 6.000.000,00 (con importo minimo assicurato di € 5.000.000 per danni a persone e € 1.000.000 per danni a cose/animali)

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, in conformità al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare nonché sulla base delle Condizioni e Garanzie Aggiuntive di seguito specificate, i rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione dell'Impresa di Assicurazioni o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

### **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2016 fino alle ore 24.00 del 30.06.2017 per la durata totale di 1 anno (anni uno)

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA**

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdetta per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

### **TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax,

all'Impresa alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente contraente/assicurato ne è venuto a conoscenza.

#### **BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, nè riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

#### **COLPA GRAVE**

L'assicurazione è valida anche in caso di colpa grave del Contraente, del Proprietario o Locatario, del Conducente e delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

#### **COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Imprese coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Spett.le ..... ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. la quale tratterà con la Delegataria.

La suddetta Impresa Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dall'Impresa Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Impresa Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Imprese Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dall'Impresa Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. direttamente nei confronti di ogni Impresa coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte all'Impresa delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

#### **CLAUSOLA BROKER**

Alla Società ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.

Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

#### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la

Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

### **1) Polizza a Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente intestati al P.R.A. al Contraente o dal medesimo detenuti a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sospensioni e sostituzioni di veicoli nel caso di alienazione, demolizione, distruzione od esportazione purchè le esclusioni e le inclusioni siano contestuali. Di conseguenza per i veicoli assicurati nella forma Bonus/Malus verrà mantenuta la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all'atto della stipulazione del contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, cessione in usufrutto, locazione o comodato d'uso dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e carte verdi.

Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto e cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà data comunicazione tramite il Broker incaricato (a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax) all'Impresa con relativa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione, sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

### **2) Responsabilità Civile dei Trasportati**

L'Impresa di Assicurazione assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

### **3) Rinuncia alla Rivalsa**

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione a stampa, l'Impresa di Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa:

a) Nei confronti del Contraente, del Proprietario o Locatario e del Conducente del veicolo assicurato nel caso:

1) di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo, o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;

2) di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (guida sotto influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto influenza sostanze stupefacenti) del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

3) il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

4) il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

La società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente non venisse

rinnovata entro e non oltre tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto 3) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto 4)

- b) del solo Ente o Società proprietari del veicolo assicurato, se il conducente non è abilitato al norma delle disposizioni vigenti.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

#### **4) Operazioni di Carico e Scarico effettuato anche con mezzi e dispositivi meccanici**

L'Impresa di Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di Euro 1.000.000 le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi (esclusi i danni da inquinamento all'acqua, all'aria e al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, della esecuzione delle operazioni di carico/scarico eseguite con mezzi e dispositivi meccanici installati sul veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) Tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione
- b) Il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) Nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) Ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

#### **5) Danni da inquinamento**

Ad integrazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile relativa alla circolazione del veicolo, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo per sinistro di 150.000,00 Euro.

La garanzia non opera:

- qualora il mezzo descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'Impresa Assicuratrice;
- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono i danni in occasione di lavoro o di servizio.

#### **6) Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte dell'Impresa di Assicurazioni**

La Società si impegna a fornire al Contraente su base semestrale il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Per i contratti scaduti la Società s'impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

#### **7) Rischio statico**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

**8) Veicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale, per i trasportati costretti sulla sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

**9) Carta Verde**

**10) Veicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale, per i trasportati costretti sulla sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

**11) Sostituzione del certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e senza pagamento di eventuale differenza di premio.

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta sempre senza spese a carico dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.

**SEZIONE B) CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE**

<b>CONTRAENTE:</b>	COMUNE DI VENEZIA
<b>DECORRENZA:</b>	ORE 24.00 DEL 30.06.2016
<b>SCADENZA:</b>	ORE 24.00 DEL 30.06.2017
<b>RATEAZIONE:</b>	ANNUALE



**Le seguenti clausole dattiloscritte prevalgono su quelle riportate a stampa.**

## **MASSIMALI**

Per ogni natante assicurato:

per sinistro € 6.000.000,00 (con importo minimo assicurato di € 5.000.000 per danni a persone e € 1.000.000 per danni a cose/animali)

## **CONDIZIONI GENERALI**

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società assicura, in conformità al D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private e successive modifiche ed integrazioni, del Codice Civile e di ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare nonché sulla base delle Condizioni e Garanzie Aggiuntive di seguito specificate, i rischi della responsabilità civile impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

### **PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa di Assicurazioni al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione dell'Impresa di Assicurazioni o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto.

### **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 30.06.2016 fino alle ore 24.00 del 30.06.2017 per la durata totale di 1 anno (anni uno).

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA**

Il contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' comunque in facoltà del Contraente chiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, anche nel caso che la stessa sia stata disdettata per sinistrosità, fino al completo espletamento delle procedure di gara e la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni ed il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria da parte del Contraente.

### **TERMINI PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, all'Impresa alla quale è stata assegnata la polizza o al Broker indicato in polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Ente contraente/assicurato ne è venuto a conoscenza.

### **BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa non pregiudicano il diritto all'indennizzo, nè riduzioni dello stesso, sempreché il Contraente o

l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **COLPA GRAVE**

L'assicurazione è valida anche in caso di colpa grave del Contraente, del Proprietario o Locatario, del Conducente e delle persone di cui essi debbono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo).

### **COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Imprese coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Spett.le ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. e gli Assicuratori hanno convenuto di affidarne la Delega alla Spett.le ..... ; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dalla ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. la quale tratterà con la Delegataria. La suddetta Impresa Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmare in loro nome e per loro conto tutti gli atti contrattuali.

Pertanto la firma apposta dall'Impresa Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Impresa Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Imprese Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dall'Impresa Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite della Spett.le ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. direttamente nei confronti di ogni Impresa coassicuratrice e tale procedura è accettata dalle medesime.

Tutte le comunicazioni fatte all'Impresa delegataria, anche attinenti alla denuncia dei sinistri, hanno effetto nei confronti dei coassicuratori.

### **CLAUSOLA BROKER**

Alla Società ALL RISKS Insurance Broker S.r.l. è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal Broker il quale tratterà con la Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker alla Società. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker, che provvederà al versamento alla/e Società. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker. Il broker sarà remunerato dalla/e Società aggiudicatarie dell'appalto. Il compenso riconosciuto al Broker, sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione e all'atto del pagamento dei medesimi, sarà pari al 70% dell'aliquota provvigionale, calcolata sul premio imponibile, che l'Impresa riconosce all'Agenzia affidataria del contratto, come risultante dalla documentazione ufficiale sotto forma di dichiarazione della Direzione della/e Società; essendo tale remunerazione parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta, non potrà mai rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente/Contraente.

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

## **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

### **1) Polizza a Libro Matricola**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale sono iscritti i natanti da coprire inizialmente e successivamente intestati al P.R.A. al Contraente o dal medesimo detenuti a qualsiasi titolo.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli nel caso di alienazione, demolizione, distruzione od esportazione purchè le esclusioni e le inclusioni siano contestuali.

Per i natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore all'atto della stipulazione del contratto.

Le esclusioni dei natanti, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, cessione in usufrutto, locazione o comodato d'uso dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, contrassegni e carte verdi.

Per le inclusioni o le esclusioni, la garanzia ha effetto e cessa dalle ore 24.00 del giorno in cui verrà data comunicazione tramite il Broker incaricato (a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax) all'Impresa con relativa restituzione del certificato, contrassegno e carta verde.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

In caso di aumento rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare – assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce – la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio imponibile e di contributo al Servizio Sanitario Nazionale riscosso in più, oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza attiva o passiva risultante dalla regolazione, sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla data di comunicazione dell'Impresa.

Non è ammessa la sospensione della garanzia in corso di contratto.

### **2) Responsabilità Civile dei Trasportati**

L'Impresa di Assicurazione assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, durante la navigazione, esclusi i danni al natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

### **3) Rinuncia alla Rivalsa**

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione a stampa, l'Impresa di Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa:

c) Nei confronti del Contraente, del Proprietario o Locatario e del Conducente del natante assicurato nel caso:

1) di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo, o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;

2) di natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt.186 (guida sotto influenza dell'alcool) e 187 (guida sotto influenza sostanze stupefacenti) del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;

3) il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;

4) il conducente sia in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.

La società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente qualora la patente non venisse rinnovata entro e non oltre tre mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto 3) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto al punto 4)

d) del solo Ente o Società proprietari del natante assicurato, se il conducente non è abilitato a norma delle

disposizioni vigenti.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la Società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

#### **4) Danni da inquinamento**

Ad integrazione della copertura assicurativa di Responsabilità Civile relativa alla circolazione del natante, l'Impresa di Assicurazione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal natante descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La presente garanzia viene prestata con il limite massimo di indennizzo per sinistro di 154.937,07 Euro.

La garanzia non opera:

- qualora il natante descritto in polizza non sia regolarmente coperto da garanzia per Responsabilità Civile prestata dall'Impresa Assicuratrice;
- per danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del natante effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 4 della Legge n. 990/69 nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscono i danni in occasione di lavoro o di servizio.

#### **5) Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte dell'Impresa di Assicurazioni**

La Società si impegna a fornire al Contraente su base semestrale il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- f) sinistri denunciati;
- g) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
- h) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato al netto di eventuali spese legali, peritali e di gestione);
- i) sinistri senza seguito;
- j) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Per i contratti scaduti la Società s'impegna a fornire comunque statistiche aggiornate finché tutti i sinistri generati dalla polizza non siano definitivamente chiusi.

#### **6) Veicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale, per i trasportati costretti sulla sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

#### **7) Sostituzione del certificato**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e senza pagamento di eventuale differenza di premio.

Nel caso in cui il certificato si sia accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta sempre senza spese a carico dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.